



# CITTA' DI CORNATE D'ADDA

## PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. **45**  
in data: **29/12/2022**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO:** MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P	FERRO MELISSA	A
QUADRI FABIO	P	NAVA STEFANO	P
ARLATI ANNAMARIA	P	PIROLA ROSANNA	A
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P	BERETTA GABRIELE	P
TERUZZI MARIA CRISTINA	P	PANZERI ANDREA	P
COGLIATI BEATRICE	P	QUADRI GLORIA	P
QUADRI GIANLUCA	P	RIVA FRANCESCA ALESSANDRA	P
BORSA NATALINO	P	RADAVELLI MORENA	P
GRANATIERO NICOLO'	A		

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Antonia Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Giuseppe Felice Colombo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art.49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in un apposito file audio video acquisito agli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- la Tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) all'art. 1 comma 639 quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (commi 641-668).

Richiamato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) attualmente in vigore, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 29/06/2021.

Considerato quanto segue:

- con delibera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ha approvato il "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- l'appendice I Tabella 2 del TQRIF riporta gli obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio;
- l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità "costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio".

Visto che con la citata delibera l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti.

Dato atto che:

- il comune di Cornate d'Adda applica la TARI tributo, il cui ambito è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare in materia;
- le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA, prescrizioni da contemperare con quanto concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e con le risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;
- la stessa norma attributiva delle competenze all'Autorità fa salve comunque "le attribuzioni riservate alle autonomie locali" (art. 2, co. 14, legge 481/1995);
- questo Ente rientra nello schema 1 "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif., come deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 11 in data 28 aprile 2022.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica ed integrazione del vigente regolamento per l'applicazione della TARI, apportando adeguamenti tesi a conciliare il rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA con la legge speciale che governa l'ambito tributario TARI e con il potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie (art. 52 D. Lgs .n. 446/1995).

Dato atto che le principali modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento riguardano:

- la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione;
- le tempistiche di emissione dell'avviso di pagamento;
- la presentazione di reclami e richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;
- la rateizzazione del tributo;
- i rimborsi.

Esaminato l'allegato prospetto di raffronto, che permette una visione comparata tra il precedente e il nuovo testo regolamentare riportando le parti variate o di nuova introduzione, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).

Visto il nuovo testo del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato B).

Ritenuto di proporre l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 42 del D Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 in base al quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vista l'allegata attestazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l'art. 42 comma 2.

Visto lo Statuto del Comune.

Dato atto che sono presenti e votanti n. 14 consiglieri.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

**DELIBERA**

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato A).
2. di approvare il nuovo testo regolamentare per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 42 articoli (da n. 1 a n. 41, tra cui è compreso l'art. 33 bis).
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI recate dall'art. 1, commi 641-668 della Legge 147/2013, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette, dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla disciplina generale in materia di tributi locali oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Considerato che il regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2023.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza.

Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli resa nelle forme e modi di legge.

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 45 del 29/12/2022

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Felice Colombo**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr.ssa Antonia Tarantino**

---